



**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ULTERIORE ROMA 15 E 16 DICEMBRE 2023**

“Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”.

MOZIONE ULOF - Unione Lombarda Ordini Forensi

**PER LA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE N. 247/2012
E DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI IN MATERIA DISCIPLINARE**

predisposta dalla Commissione ULOF sui rapporti tra COA e CDD

presentata dal Segretario Generale ULOF Avv. Mattia Amadei

Premesso che

- ad oltre un decennio dall’emanazione della Legge Professionale (Legge n. 247/2012, *L.P.*) e dei relativi regolamenti attuativi, con la conseguente introduzione della competenza dei Consigli Distrettuali di Disciplina (*CDD*) per gli illeciti di rilevanza deontologica, è possibile effettuare una concreta valutazione delle criticità emerse nei procedimenti disciplinari e prospettare adeguati correttivi in un’ottica deflattiva dell’ingente carico pendente, nella prospettiva di una migliore allocazione delle risorse disponibili e di una maggiore efficienza dell’organismo disciplinare;
- per il perseguimento dei predetti obiettivi, è possibile valorizzare il ruolo e la collaborazione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (*COA*), ferme restando l’autonomia e le prerogative dell’organo disciplinare;
- un primo ambito di intervento riguarda la possibilità da parte del COA ricevente, di formulare un parere non vincolante di manifesta infondatezza dell’esposto, contenente la proposta di archiviazione, da allegare in sede di trasmissione degli atti al CDD competente; ciò consentirebbe al CDD di avere una prima indicazione (ancorché non vincolante) e di trattare e definire con maggior rapidità gli esposti manifestamente infondati, con salvezza delle finalità di speditezza ed effettività sopra ricordate;
- un secondo ambito di intervento valorizza il ruolo del COA ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. o) *L.P.*, laddove interviene con funzione conciliativa, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti; qualora a seguito di incontri e chiarimenti innanzi al COA vengano raggiunte soluzioni conciliative relative a contestazioni di carattere meramente pecuniario, appare ragionevole considerare concluso il contenzioso, senza alcun rilievo disciplinare;
- un terzo ambito di intervento riguarda la derubricazione di alcuni illeciti disciplinari, con applicazione della sola sospensione amministrativa e successiva revoca in caso di regolarizzazione (sul modello delle sospensioni per morosità e per mancanza di PEC), per fattispecie facilmente accertabili sul piano oggettivo, rispetto alle quali la risposta in sede amministrativa, anziché in quella disciplinare, appare maggiormente efficace, grazie ai tempi celeri del procedimento di sospensione amministrativa; tale intervento potrebbe applicarsi per la mancanza della polizza assicurativa di responsabilità professionale, per il mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense (eliminando pertanto l’attuale doppio binario, amministrativo e disciplinare), e per il mancato rispetto degli obblighi formativi;



- un ulteriore ambito di intervento potrebbe altresì riguardare l'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 56 L. 247/2012, il quale, ad oggi, non effettua alcuna distinzione tra le diverse tipologie di illecito. Appare infatti opportuno parametrare il termine prescrizione alla gravità della violazione commessa, specie laddove connessa a fatti aventi rilievo penale, sulla scorta di quanto, ad esempio, prevede l'art. 2947 codice civile in materia di risarcimento del danno;
- infine un ultimo ambito di intervento, in un'ottica di proporzionalità e di premialità, potrebbe riguardare l'introduzione dell'istituto della riabilitazione disciplinare, che consentirebbe all'avvocato, che abbia scontato una sanzione disciplinare definitiva diversa rispetto alla radiazione, di ottenere dal CDD la cessazione degli effetti della sanzione una volta decorso un certo lasso di tempo ed in assenza di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Tutto ciò premesso

I Delegati Congressuali, rappresentanti l'avvocatura italiana, riuniti a Roma nel XXXV Congresso Forense – Sessione Ulteriore

Conferiscono mandato

al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense, per quanto di loro competenza, di attivarsi nelle opportune sedi, al fine di realizzare le modifiche alla Legge Professionale e ai relativi Regolamenti attuativi sopra richiamate, per le finalità esplicitate, mediante gli interventi di abrogazione e/o integrazione normative ritenuti più opportuni.

Mantova li 20.11.23

Il Presentatore

Segretario Generale ULOF

Avv. Mattia Amadei